

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
servizio di trattamento (compostaggio) del rifiuto organico
RSU (rifiuto solido urbano) proveniente dalla raccolta differenziata raccolto nel
territorio del Comune di Fonte Nuova

Indice

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 3

Art. 1	Oggetto del contratto.....	3
Art. 2	Durata dell'appalto.....	3
Art. 3	Criteri minimi ambientali.....	3
Art. 4	Importo presunto a base di gara	4
Art. 5	Subappalto.....	4
Art. 6	Criterio di Aggiudicazione del Contratto.....	4
Art. 7	Soggetti ammessi alla gara.....	5
Art. 8	Condizioni minime di partecipazione	6
Art. 9	Prestazione secondaria: Condizioni minime di partecipazione.....	8
Art. 10	Ammontare dell'appalto e pagamenti	10
Art. 10 bis	Spese di gara.....	13
Art. 11	Descrizione del servizio – modalità di svolgimento.....	13
Art. 12	Durata dell'appalto ed eventuale esecuzione anticipata del contratto.....	15
Art. 13	Cauzione provvisoria e definitiva.....	15
Art. 14	Stipulazione del contratto	17
Art. 15	Direttore dell'esecuzione del contratto.....	18
Art. 16	Responsabile tecnico/amministrativo del servizio	18
Art. 17	Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza e polizza assicurativa RCT	18
Art. 18	Sicurezza sul lavoro.....	20
Art. 19	Conferimento dei rifiuti	20
Art. 20	Revisione prezzi	20
Art. 21	Obbligo di continuità del servizio	21
Art. 22	Recesso e proroga tecnica.....	21
Art. 23	Osservanza dei contratti collettivi e tutela dei lavoratori e regolarità contributiva e retributiva	21
Art. 24	Vigilanza.....	22
Art. 25	Verifica e controlli in corso di esecuzione requisiti appaltatore	22
Art. 26	Penalità e riserve.....	22
Art. 27	Adempimento e inadempimento contrattuale.....	23
Art. 28	Risoluzione del contratto	24
Art. 29	Divieto di cessione del contratto	25
Art. 30	Osservanza di leggi, decreti e ordinanze	25
Art. 31	Sedi e recapiti	26
Art. 32	Clausola compromissoria e foro competente.....	26
Art. 33	Rinvio	26

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto il servizio di trattamento (compostaggio) del rifiuto organico RSU (rifiuto solido urbano) proveniente dalla raccolta differenziata (cod. C.E.R. – 20.01.08 - 20.02.01 - 20.03.02) raccolto nel territorio del Comune di Fonte Nuova.

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 3.672 t/anno suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione delle raccolte differenziate.

Tale quantitativo, oscillabile complessivamente del +/- 20% agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali, è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto a alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Art. 2 Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata dalla data di formale stipulazione del contratto (o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016) **fino al 31 maggio 2021**. E' facoltà del Comune, qualora, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016 ne ricorrano i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione d'urgenza del contratto.

Art. 3 Criteri minimi ambientali

1. Tutte le attività inerenti il servizio di cui al presente C.S.A., dovranno essere svolte nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal D.M. Ambiente del 13/02/2014 e di ogni altra normativa vigente in materia.

2. In particolare (punto 4.2 del D.M.) i concorrenti dovranno *“disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, deve essere specificamente formato in merito a:*

- normativa pertinente,*
- elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente,*
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,*
- modalità di conservazione dei documenti,*
- metodi di acquisizione e gestione dati,*
- conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;*

I concorrenti dovranno altresì avere la capacità di eseguire il contratto con il minor impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente)”.

Art. 4 Importo presunto a base di gara

L'importo complessivo presunto a base di gara è di euro 1.476.000,00, (di cui per oneri della sicurezza pari a € 4.000,00), oltre IVA di Legge.

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta economica di ribasso sul prezzo

unitario/tonnellata formulata dall'aggiudicatario in sede di gara, moltiplicata per la frazione organica umida presunta annua di 3.672 tonnellate /anno.

L'importo effettivo dell'appalto potrà variare sulla base dell'effettivo conferimento della frazione organica all'impianto di trattamento.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento o pari a zero. Tutte le prestazioni dedotte nell'oggetto dell'appalto sono remunerate con il prezzo offerto dall'appaltatore quale risultante dall'offerta economica.

Per i servizi oggetto del presente capitolato, è determinato un corrispettivo unitario come da tabella seguente, che determina l'importo posto a base d'asta:

CER	DESCRIZIONE	Euro/TON
CER 200201	rifiuti biodegradabili	50
CER 200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	116,5
CER 200302	rifiuti da mercato	116,5

I quantitativi di rifiuti da smaltire, indicativi e non vincolanti, sono stimati come da tabella sotto riportata, soggetti a variabilità.

CER	DESCRIZIONE	QUANTITATIVI Tonnellate/anno
CER 200201	rifiuti biodegradabili	72
CER 200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	3400
CER 200302	Rifiuti da mercato	200

Art. 5 **Subappalto**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore è tenuto ad indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i servizi o le parti di servizi che intende eventualmente subappaltare, nella misura non superiore alla quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Art. 6 **Criterio di Aggiudicazione del Contratto**

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Valutazione Economica: 100 punti

Il punteggio da assegnare verrà determinato mediante il massimo ribasso percentuale offerto sul prezzario per i servizi con corrispettivo a misura di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

70 punti per il ribasso offerto per i codici 20.01.08 e 20.03.02

secondo quanto al riguardo previsto dal disciplinare di gara.

30 punti per il ribasso offerto per il codice 20.02.01

secondo quanto al riguardo previsto dal disciplinare di gara.

Art. 7 Soggetti ammessi alla gara

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati agli articoli 45 (Operatori economici) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.lgs 50/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 48 del D.lgs 50/2016 e dei requisiti generali speciali del presente capitolato.

2. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 48 del D.lgs 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara.

3. Sono ammessi alla gara i Raggruppamenti Temporanei di imprese di tipo orizzontale e verticale. Ai raggruppamenti temporanei di imprese (A.T.I.) e ai consorzi ordinari, costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) del D.lgs n. 50/2016. Ciascuna impresa facente parte dell'A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) deve specificare, negli atti di gara, la quota parte nonché il relativo valore posto a base di gara dei servizi che intende effettuare.

4. Ai consorzi, si applica la disciplina dall'art. 47 del D.lgs 50/2016. Tali consorzi devono, altresì, indicare in sede di gara per quale/i consorziato/i concorrono e per questo/i ultimo/i si applica il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi forma. Inoltre tali consorzi devono indicare il/i consorziato/i incaricato dell'esecuzione del servizio.

Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art 3 (Definizioni) comma 1 lettera a) del dlgs 50/2016 nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*.

5. In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. art 89 (Avvalimento) D.lgs. 50/2016.

Art. 8 Condizioni minime di partecipazione

Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei sotto riportati requisiti:

1. Iscrizione in Albi e/o registri professionali:

1.1. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E.(Unione Europea), per le attività oggetto dell'appalto.

1.2 per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione: Che siano in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs.n.152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla UE), Categoria 6B, Classe E o superiore.

1.3 per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione: Autorizzazione dell'impianto di cui al D.lgs.n.152/06 recante le indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto.

Nel caso di ATI i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti da tutte le imprese;

2. Requisiti economici e finanziari (Ai sensi dell'All. XVII (Mezzi di prova dei criteri di selezione) del Dlgs 50/2016)

2.1 Conseguimento nel triennio (2014 – 2016) di un fatturato globale medio annuo pari o superiore a Euro:

a) 900.000,00 €/anno (Euro novecentomila/00), IVA esclusa (nel caso di ATI il requisito può essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni;

Ai sensi dell'All. XVII del Dlgs 50/2016 laddove l'impresa sia di costituzione recente e non in grado di dimostrare una capacità finanziaria del triennio precedente l'appalto, potrà dimostrare i requisiti economici presentando atti che attestino il capitale investito per l'allestimento dell'impianto di trattamento, e le garanzie bancarie relative allo stesso investimento.

2.2 Idonee referenze bancarie, in numero minimo di due, attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa, costituite da attestazioni rilasciate da Istituti di credito operanti negli Stati membri della U.E. (nel caso di ATI il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese)

3. Requisiti tecnici (Ai sensi dell'All. XVII del Dlgs 50/2016)

- Autorizzazione alle attività di recupero tramite compostaggio dei rifiuti codice CER 20.01.08 e 20.03.02 con procedura ordinaria ai sensi degli artt. 208-209 del D.Lgs. 152/2006 o con procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, D.M. 05.02.1998 *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposte alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997,n.22”* e D.M. 161/2002 *“Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 relativo all'individuazione di rifiuti pericolosi che possibile ammettere alle procedure semplificate”* per un quantitativo pari ad almeno 7.000 t/anno di rifiuti trattati intestato o utilizzato dal concorrente (o normativa equivalente per concorrente estero).

Si precisa che sono ammessi:

a1) - concorrenti con gestione e titolarità diretta dell'impianto di destinazione finale per trattamento (compostaggio) autorizzato ai sensi di legge, oppure in alternativa

a2) - concorrenti con gestione dell'impianto di destinazione finale per trattamento (compostaggio) autorizzato ai sensi di legge ma di titolarità di un terzo.

Di ciascun impianto debbono essere specificati: (i) ubicazione; (ii) titolarità; (iii) oggetto e quantità delle operazioni di recupero autorizzate; (iv) estremi del provvedimento autorizzativo in corso di validità alla data ultima di presentazione delle

offerte ; (v) nel caso sub a2) occorre produrre anche copia (anche semplice) di apposita *convenzione* stipulata dal concorrente gestore dell'impianto di destinazione finale per trattamento (compostaggio) autorizzato ai sensi di legge per i quantitativi presunti della tipologia di rifiuti oggetto dell'appalto (almeno pari a 7.000 t/anno) con il terzo titolare dell'impianto e con impegno indicato in *convenzione* del terzo verso la stazione appaltante e verso il concorrente gestore alla messa in disponibilità dell'impianto di destinazione finale per trattamento (compostaggio) per l'intera durata dell'appalto.

4. Requisiti di ordine generale (in caso di avvalimento tali requisiti devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria)

4.1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 (Motivi di esclusione) del D.lgs.n. 50/2016;

4.2. Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99 "*Norme per il diritto all lavoro dei disabili*"; 11.4.3) Inesistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 "*Primi interventi per il rilancio dell'economia*", come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni della legge 22 novembre 2002 n. 266 "*Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale*";

4.3. Insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art.2359 del codice civile con altri concorrenti alla stessa gara.

4.4. Insussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

4.5. Insussistenza dell'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 65 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136*" e ss.mm.ii, oppure l'estensione negli ultimi cinque anni nei propri confronti degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti del convivente;

4.6. Insussistenza di sentenze ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.

5. Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi ai sensi dell'art.2602 del codice civile, i requisiti di cui al punto 4.4 devono essere posseduti da tutte le imprese; nel caso di consorzi di cui all'art. 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) del D.lgs 50/2016 i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio. Salvo che non sia diversamente stabilito, per i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria il possesso può anche essere frazionato, ma in ogni caso si dovrà coprire complessivamente il 100% del servizio oggetto di gara, nelle percentuali e nei modi all'uopo stabiliti. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art.48 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs n.50/2016

6. In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art.89 del D.Lgs. n.50/2016

7. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81 (Documentazione di gara) del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ora A.N.AC.-Autorità Nazionale Anticorruzione ,nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti e modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.81. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Art. 9 Prestazione secondaria: Condizioni minime di partecipazione

1. Solo per i concorrenti che effettuano anche il trasporto dei rifiuti dall'impianto di conferimento (piattaforma) all'impianto di destinazione finale di trattamento.

1.1 Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura o analogo registro dello Stato aderente alla U.E. per le attività compatibili con l'oggetto dell'appalto.

Nel caso di "soggetto gruppo" (intendendosi per tale i concorrenti ex art.45, comma 2, lett. d, e, g), D.Lgs. 50/2016, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto da tutte le imprese.

1.2 Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs.152/06 Categoria 1, Classe B o superiore (o analogo Albo dello Stato aderente alla U.E.);

Nel caso di "soggetto gruppo" (intendendosi per tale i concorrenti ex art.45, comma 2, lett. d, e, g), D.Lgs. 50/2016, tutte le imprese devono essere iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura o analogo registro dello Stato aderente alla U.E.(art.47, D.Lgs. 50/2016), per le attività compatibili con l'oggetto dell'appalto ed essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs.152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla U.E.) per Categoria 1 e per classe di importo la cui sommatoria sia complessivamente idonea a coprire il numero di abitanti 165.000.

2. In ipotesi che l'impianto di destinazione finale di trattamento sia all'estero: per i concorrenti che effettuano il trasporto dei rifiuti dall'impianto di conferimento (piattaforma) all'impianto di destinazione finale di trattamento: le prestazioni potranno essere effettuate anche da imprese che effettuano esclusivamente trasporto transfrontaliero:

2.1 Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs.152/06 per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, del d. lgs. 152/06.

Nel caso di "soggetto gruppo" (intendendosi per tale i concorrenti ex art.45, comma 2, lett. d, e, g), D.Lgs. 50/2016), tutte le imprese che effettuano esclusivamente trasporto transfrontaliero devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs.152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla U.E.) per trasporto transfrontaliero.

3. in caso di servizio di impianto di conferimento:

3.1. In caso di servizio di impianto di conferimento: autorizzazione della piattaforma, secondo la normativa vigente, per lo stoccaggio dei rifiuti e il trasferimento

dei rifiuti idoneo in rapporto ai quantitativi oggetto della presente gara intestata o utilizzata dal concorrente.

Si precisa che sono ammessi:

a1) - concorrenti con gestione e titolarità diretta della piattaforma autorizzata ai sensi di legge, oppure in alternativa

a2) - concorrenti con gestione della piattaforma autorizzata ai sensi di legge ma di titolarità di un terzo

Di ciascuna piattaforma debbono essere specificati:

ubicazione; titolarità; oggetto; estremi del provvedimento autorizzativo ai sensi di legge e in corso di validità alla data ultima di presentazione delle offerte; nel caso sub a2) occorre produrre anche copia (anche semplice) di apposita *convenzione* stipulata dal concorrente gestore della piattaforma autorizzata ai sensi di legge con il terzo titolare della piattaforma e con impegno indicato in *convenzione* del terzo verso la stazione appaltante e verso il concorrente alla messa in disponibilità della piattaforma per l'intera durata dell'appalto.

3.2. Esecuzione nell'ultimo triennio (01/01/2015 - 31/12/2017) di servizi analoghi a quello oggetto di appalto per un quantitativo complessivo di rifiuti trattati non inferiore a 21.000 t. I servizi analoghi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel triennio (01/01/2015 - 31/12/2017), ovvero la parte di essa ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi analoghi iniziati in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata dalla stazione appaltante nel caso di servizi analoghi in corso di esecuzione (prestazione principale).

Per servizi analoghi si intendono servizi di recupero tramite compostaggio dei rifiuti codice CER 20.01.08 e 20.03.02

Nel caso di "soggetto gruppo" (intendendosi per tale i concorrenti ex art.45, comma 2, lett. d, e, g), D.Lgs. 50/2016), il requisito di cui al precedente punto 3.1 Autorizzazione alle attività di recupero tramite compostaggio dei rifiuti codice CER 20.01.08 e 20.03.02 deve essere posseduto da ciascuna impresa e per un quantitativo da parte delle imprese raggruppate o consorziate complessivamente idoneo ai quantitativi oggetto di gara.

Nel caso di "soggetto gruppo" (intendendosi per tale i concorrenti ex art.45, comma 2, lett. d, e, g), D.Lgs. 50/2016), il requisito di cui al precedente punto 3.2 deve essere posseduto da ciascuna impresa e per un quantitativo da parte delle imprese raggruppate o consorziate complessivamente idoneo ai quantitativi oggetto di gara.

Art. 10 Ammontare dell'appalto e pagamenti

L'importo è stimato in 1.476.000,00 euro, calcolato secondo le tabelle di cui sopra, per quarantuno mesi, (di cui per oneri della sicurezza pari a € 4.000,00), oltre IVA di Legge.

1. Per i servizi oggetto del presente capitolato, è determinato un corrispettivo unitario come da tabella di cui sopra, che determina l'importo posto a base d'asta:

3. Trattandosi di appalto a misura sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.

4. Per l'esecuzione del servizio di cui all'art.1 all'appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari al prodotto del quantitativo di rifiuto conferito a trattamento per la

tariffa unitaria di aggiudicazione di cui al comma 3 a cui verranno sottratti gli eventuali importi tariffari di cui al comma seguente ed aggiunti gli eventuali importi tariffari di cui al comma 7;

5. Qualora l'impianto di conferimento indicato in sede di offerta fosse ubicato oltre i 100 KM dal centro di Fonte Nuova, si provvederà al trasporto sino alla sede dell'impianto di conferimento. Tuttavia in questo caso la tariffa unitaria di aggiudicazione verrà ridotta di un importo pari a 0,20 €/t IVA esclusa ed ecotassa ed eventuali contributi compresi per ogni chilometro intercorrente tra il centro del Comune e l'impianto stesso.

6. Il rifiuto conferito potrà contenere fino al 8% in peso di frazione estranea non compostabile. Qualora tale limite fosse oltrepassato la tariffa unitaria di aggiudicazione verrà aumentata di un importo pari a 1,5 €/ton per ogni punto percentuale in eccesso rispetto al 8%.

7. La fatturazione delle prestazioni effettuate dall'appaltatore sarà effettuata al Comune di Fonte Nuova. Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato, da parte del Comune, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato speciale di appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

8. Il corrispettivo sarà pagato dal Comune all'appaltatore in rate mensili posticipate entro sessanta giorni fine mese da quello di presentazione della relativa fattura al protocollo del Comune, previo accertamento da parte del Comune, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Il pagamento è subordinato:

a.1) all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da cui risulti la regolarità dell'appaltatore e del subappaltatore.

a.2) insussistenza inadempimenti da parte dell'appaltatore dell'obbligo di versamento a seguito di notifica di cartelle esattoriali accertati da Equitalia Servizi ex art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 602/73 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e del D.M. 18/01/2008, n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni"

a.3) produzione di copia dei modelli F24 + autocertificazione numero e tipologia dipendenti e ammontare delle ritenute di acconto applicate relativi ai versamenti IRPEF sul lavoro dipendente dell'appaltatore e subappaltatori

9. Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"

10. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Comune delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere in capo all'appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.

11. Le penalità applicate in caso di disservizi saranno stornate mediante nota d'accredito dalla fattura relativa ai servizi prestati nel periodo in cui i disservizi si sono verificati.

12. Non si darà seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Comune, risulteranno non svolti.

13. Non sarà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo.

14. Non è configurabile l'inadempimento né la mora del Comune, qualora questo non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo contrattuale alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora completato per ragioni imputabili esclusivamente all'appaltatore il procedimento contabile che porta all'emissione dei mandati di pagamento.

15. Si precisa che in base alla vigente normativa "*Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia*" della Legge n. 136/10 e s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art.3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art.3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

16. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge n. 136/10 e s.m.i., l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto di appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui (per inadempimento dell'appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai sensi del comma 9 dell'art.3 della L.136/10 e s.m.i., una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di verificare che tali contratti "a valle" contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.

17. L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n. 136/10 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara).

18. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 3, della L.136/10 s.m.i.).

19. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse

possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

20. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

21. L'appaltatore durante l'esecuzione del servizio, dovrà fornire al Comune periodicamente (ogni tre mesi), a comprova della regolarità retributiva dei propri lavoratori, autodichiarazione del datore di lavoro, attestante la regolarità retributiva, asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale.

22. E' ammessa la cessione del credito ai sensi dell'art.106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. n. 50/2016. Non è ammesso conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione dell'appalto; le sopraccitate procure non saranno accettate e né potranno in nessun caso essere opposte al Comune .

Art. 10 bis **Spese di gara**

Le spese di gara e pubblicità ai sensi dell'art Art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016 sono a carico dell'aggiudicatario ed ammontano a euro 7.380,00 IVA INCLUSA.

Art. 11 **Descrizione del servizio – modalità di svolgimento**

1. L'appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Il servizio comprende le operazioni di trattamento di compostaggio della frazione organica RSU da raccolta differenziata (codici CER 20.01.08 e 20.02.01 e 20.03.02) raccolta nel territorio del Comune di Fonte Nuova

3. Il rifiuto organico, proveniente da raccolta differenziata (RD) nel territorio consortile, verrà conferito dal Comune all'impianto di conferimento indicato dall'appaltatore in offerta in sacchetti di carta o in mater-bi. Non sono ammessi limiti giornalieri di conferimento, ma l'appaltatore dovrà ricevere tutti i rifiuti prodotti nel giorno di raccolta e trasportati all'impianto.

4. I rifiuti oggetto dell'appalto dovranno essere avviati all'impianto di destinazione finale autorizzato dall'autorità competente, che è stato indicato dall'appaltatore in sede di offerta. Lo stesso potrà coincidere o meno con l'impianto di conferimento anch'esso indicato in sede di offerta.

5. Se l'impianto di conferimento indicato in sede di offerta è ubicato nella Città Metropolitana Roma, il trasporto è a carico del Comune di Fonte Nuova ed il rifiuto sarà generalmente conferito direttamente dai mezzi che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Fonte Nuova, i quali recheranno a bordo copia del contratto di servizio. I conferimenti potranno essere effettuati anche da automezzi di maggior dimensioni previo trasbordo ed in tal caso il rifiuto andrà accompagnato dal formulario di identificazioni (F.I.R.) o dalle informazioni contenute all'interno del dispositivo USB così come previsto dalla normativa vigente

6. I pesi riscontrati a destino dovranno essere suddivisi per ogni punto di raccolta (Comune produttore del rifiuto) in base alle indicazioni fornite dal conducente del mezzo e riportati sia sul registro di carico/scarico sia su apposito documento che sarà

consegnato al conducente stesso. Entro il giorno 10 di ogni mese sarà inviato al Comune di Fonte Nuova un file EXCEL riportante i quantitativi, espressi in Kg o tonnellate, di rifiuti conferiti dal Comune.

7. L'orario dei conferimenti inizierà non oltre le ore 7,30 e terminerà non prima delle ore 18,30 dal lunedì al venerdì. Al sabato inizierà non oltre le ore 8,00 e terminerà non prima delle ore 12,30

8. Qualora l'impianto di conferimento indicato in sede di offerta non coincidesse con l'impianto di destinazione finale anch'esso indicato in sede di offerta, il trasporto alla sede dell'impianto di destinazione finale deve essere effettuato a cura e spese dell'appaltatore che deve essere autorizzato al trasporto dei rifiuti mediante iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs.n.152/06 Categoria 1, Classe B o superiore (o analogo Albo o Registro del Paese estero membro UE);

9. L'eventuale trasporto dei rifiuti, dall'impianto di conferimento all'impianto di destinazione finale dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006

10. Qualora l'impianto di conferimento indicato in sede di offerta fosse ubicato oltre i 100 Km dal centro del Comune di Fonte Nuova, il Comune provvederà al trasporto sino alla sede dell'impianto e alla tariffa unitaria di aggiudicazione verrà applicata una riduzione pari a 0,20 €/t ecotassa ed eventuali contributi compresi (Iva esclusa) per ogni chilometro intercorrente tra il centro del Comune e l'impianto stesso.

11. Il Comune di Fonte Nuova farà effettuare a propria cura e spese entro 1 mese dall'avvio del servizio e successivamente a cadenza annuale, una analisi merceologica su un campione rappresentativo di materiale conferito all'impianto di compostaggio. L'analisi sarà effettuata secondo metodologia IPLA: metodi di analisi del compost. L'analisi merceologica dovrà stabilire la percentuale in peso di frazione estranea non compostabile presente nel materiale conferito. La frazione compostabile è costituita da: sottovaglio inferiore a 20 mm, organico, verde, carta e cartone non da imballaggi, legno non trattato con dimensioni inferiori a 100 mm. L'appaltatore accetta fin d'ora di ospitare le analisi merceologiche presso l'impianto di conferimento previo preavviso di almeno 2 giorni e potrà presenziare alle stesse. Sarà fornita all'appaltatore copia dei risultati dell'analisi e sulla base della percentuale di frazione estranea rilevata questi calcolerà l'eventuale incremento della tariffa da applicare in conformità all'articolo 9 comma 6. L'incremento tariffario verrà applicato fino all'esecuzione dell'analisi successiva.

12. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto di conferimento, l'appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore:

a) chiedere per iscritto al COMUNE DI FONTE NUOVA autorizzazione per l'utilizzo dell'impianto o degli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente;

b) trasmettere a COMUNE DI FONTE NUOVA. provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di compostaggio presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'appaltatore - contratto stipulato tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dal quale risulti

l'effettiva possibilità per l'appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.

L'eventuale utilizzo di impianti alternativi a quelli indicati dall'appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del COMUNE DI FONTE NUOVA.

13. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto di destinazione finale , l'appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore:

a) chiedere per iscritto al COMUNE DI FONTE NUOVA autorizzazione per l'utilizzo dell'impianto o degli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente;

b) trasmettere a COMUNE DI FONTE NUOVA. provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di compostaggio presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell' ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'appaltatore - contratto stipulato tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dal quale risulti l'effettiva possibilità per l'appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.

L'eventuale utilizzo di impianti alternativi a quelli indicati dall'appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del COMUNE DI FONTE NUOVA.

Art. 12 Durata dell'appalto ed eventuale esecuzione anticipata del contratto

L'appalto avrà durata dalla data di formale stipulazione del contratto (o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016) sino al 31 maggio 2021. Il corrispettivo riconosciuto dal Comune all'Appaltatore sarà commisurato esclusivamente al tempo reale di durata del contratto. E' facoltà del Comune, qualora, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016 ne ricorrano i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione d'urgenza del contratto

Prima della scadenza, il contratto potrà essere prorogato agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. La proroga potrà avere una durata massima di sei mesi. Resta inteso, che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre la predetta proroga.

Art. 13 Cauzione provvisoria e definitiva

1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 – Garanzie per la partecipazione alla procedura - e 103 – Garanzie definitive - del D.lgs n. 50/2016). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini previsti dal bando di gara.

2. Garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” allo scopo di assicurare la

serietà dell'offerta, in originale, per un importo pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara da effettuarsi nei modi di cui all'art. art 93 del D.lgs n. 50/2016. La garanzia deve prevedere, a pena d'esclusione, quanto previsto nell'art. nell'art 93 del D.lgs n. 50/2016 e, precisamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

3. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

4. La garanzia deve essere corredata, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia denominata "garanzia definitiva" per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo all'art 103 del D.lgs n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

5. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50%, ai sensi, dell'art 93 del D.lgs n. 50/2016 per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UE della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, da parte di organismi accreditati. A tal fine, la domanda di partecipazione alla gara deve essere corredata dalla certificazione (in originale o in copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso di tale certificazione ovvero degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità. In caso di ATI:

a) la cauzione deve essere intestata, a pena d'esclusione, a ciascun membro facente parte dell'ATI, se costituenda, o all'ATI, se costituita;

b) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso della qualità.

6. Garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art 103 del D.lgs n. 50/2016.

7. La mancata costituzione della garanzia denominata "garanzia definitiva" determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" di cui all'art. 93 da parte della Stazione Appaltante , che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

8. La garanzia denominata "garanzia definitiva" sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante all'Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 4 comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la

Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.

9. La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.

10. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.

11. La cauzione sarà svincolata progressivamente in misura annuale, con riferimento prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, all'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità e il buon esito della cauzione residuale, ad insindacabile giudizio del Stazione Appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Impresa Appaltatrice non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

12. La mancata costituzione della garanzia denominata "garanzia definitiva" determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" di cui all'art. 93 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

13. La garanzia denominata "garanzia definitiva" sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante all'Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 4 comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.

14. La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.

15. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.

16. La cauzione sarà svincolata progressivamente in misura annuale, con riferimento prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, all'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale

importo garantito, previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità e il buon esito della cauzione residuale, ad insindacabile giudizio del Stazione Appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Impresa Appaltatrice non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

Art. 14 Stipulazione del contratto

1. L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro 15 (quindici) giorni dall'invito del Comune.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, il Comune procederà alla escussione della garanzia denominata "garanzia provvisoria", alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente capitolato speciale di appalto fa parte integrante del contratto di appalto.

Art. 15 Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore della esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dal Comune, anche mediante apposite verifiche e/o ispezioni, anche senza preavviso.
2. Il direttore della esecuzione del contratto, anche a mezzo di propri collaboratori, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, alle disposizioni di legge e alle regole dell'arte.

Art. 16 Responsabile tecnico/amministrativo del servizio

1. L'appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.
2. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Art. 17 Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza e polizza assicurativa RCT

1. L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del

Comune e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Comune, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dalla legge.

“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”

3. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Comune a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.

4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

5. Nell'esecuzione del servizio le imprese sono obbligate ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.

6. Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell'impresa fornitrice, la quale ne è la sola responsabile.

7. In materia di sicurezza sul lavoro, l'Impresa Appaltatrice è tenuta all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e s.m.i..

8. Nel caso di affidamento a raggruppamento di imprese, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

9. L'Impresa sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto non sia stato autorizzato. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

10. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante segnalerà l'inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

11. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può opporre

eccezione alla Stazione Appaltante, né a titolo al risarcimento dei danni né per cessione del credito.

12. L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

13. L'Impresa Appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale), i tesserini di riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*": tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e per quanto riguarda i tesserini esposti in modo visibile.

14. Laddove si riscontrassero difformità con quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, la Stazione Appaltante si vedrà costretta ad applicare le penali previste dall'art. 24 del presente Capitolato.

15. L'Impresa Appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dell'appalto: a) dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi; b) dovrà provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi; c) provvedere a formare il personale in servizio;

16. L'Impresa Appaltatrice deve mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nel servizio.

Art. 18 Sicurezza sul lavoro

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.

Art. 19 Conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti saranno conferiti all'impianto di conferimento indicato dall'appaltatore in sede di offerta.

2. Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

3. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

Art. 20 Revisione prezzi

1. Il corrispettivo contrattuale, risultante dall'offerta presentata in sede di gara, resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

2. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto a revisione applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui è determinata la revisione del corrispettivo.

Art. 21 Obbligo di continuità del servizio

1. Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.

2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*" e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

3. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 23 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

Art. 22 Recesso e proroga tecnica

1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, previo preavviso di 3 mesi. All'appaltatore in deroga all'art.1671 c.c. sarà riconosciuta esclusivamente la parte di servizio effettuata fino alla scadenza del preavviso e le spese effettivamente sostenute e documentate al momento del ricevimento del preavviso.

2. Il Comune alla scadenza dell'appalto, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di ulteriori sei mesi agli stessi patti, condizioni tecniche ed economiche, senza che

l'appaltatore possa rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni oggetto di proroga.

Art. 23 Osservanza dei contratti collettivi e tutela dei lavoratori e regolarità contributiva e retributiva

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

3. L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L (Azienda Sanitaria Locale) territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

4. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo. Resta inteso, in ogni modo, che il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore ed il personale dipendente.

Art. 24 Vigilanza

1. Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, anche senza preavviso, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'appaltatore, finalizzate al controllo delle attività dedotte in contratto di appalto.

Art. 25 Verifica e controlli in corso di esecuzione requisiti appaltatore

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti di ordine generale e speciale certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipulazione del contratto. In caso di perdita dei predetti requisiti, il Comune si riserva di risolvere di diritto il contratto ex art.1456 c.c.

Art. 26 Penalità e riserve

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile per ciascuna infrazione di sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 300,00 (euro trecento/00) ad un massimo di Euro 3.000,00 (euro tremila/00).

2. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento. L'appaltatore avrà 10 giorni di tempo, dalla comunicazione della

contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

3. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

4. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

5. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

6. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

7. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d'ufficio sarà trattenuto dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

8. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'appaltatore.

9. E' fatto sempre salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

10. Le penalità a carico dell'appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse.

11. Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, che dovrà pervenire al Comune entro 15 (quindici) giorni solari dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui l'appaltatore ritiene di aver diritto. L'appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.

12. Le riserve, presentate nei modi e termini indicati e qualora comportino una variazione economica tra il 5 ed 15 per cento dell'importo contrattuale del servizio, saranno oggetto della procedura di cui all'art. 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) del D.Lgs 50/2016.

Art. 27 Adempimento e inadempimento contrattuale

1. L'appaltatore è tenuto a eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, in conformità alle clausole contrattuali ed entro i termini stabiliti.

2. Il Comune potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c., nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente capitolato speciale non siano adempiute

secondo le modalità stabilite e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione del servizio da parte del personale addetto;
- c) violazione degli orari di servizio concordati.

3. Nei casi di cui al precedente comma il direttore della esecuzione del contratto comunica, mediante raccomandata A.R., all'appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Comune, su proposta del direttore della esecuzione del contratto, può disporre la risoluzione del contratto.

4. La risoluzione del contratto determina l'incameramento totale della garanzia fideiussoria denominata "garanzia definitiva" prestata dall'appaltatore, salvo il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro appaltatore e l'esclusione dell'appaltatore, per un periodo di un anno, dalla partecipazione a nuove gare d'appalto indette dal Comune. All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

5. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore o fallimento del medesimo, il Comune si riserva la facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 28 **Risoluzione del contratto**

1. L'appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:

- a) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- b) gravi inadempienze debitamente accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale;
- d) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle

disposizioni del capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;

- e) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- f) quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell'impianto;
- g) in caso di cessione totale o parziale del contratto e/o quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;
- h) formalizzazione dell'avvio della procedura di fallimento o di ammissione al concordato preventivo dell'appaltatore;
- i) formalizzazione dell'avvio della procedura di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa dell'appaltatore;
- j) in tutti gli altri casi previsti nel presente capitolato in cui si fa riferimento alla risoluzione *ex art. 1456 c.c.*

2. La risoluzione di diritto del contratto di appalto sarà comunicata per iscritto dal Comune mediante raccomandata r/r e darà diritto al Comune di richiedere il risarcimento dei danni. Tra questi vanno ricomprese le spese necessarie per addivenire alla stipulazione del nuovo contratto, oltre gli eventuali ulteriori maggiori danni. In attesa della determinazione del danno, il Comune sospenderà ogni pagamento relativo ai crediti maturati dall'appaltatore in dipendenza del contratto di appalto.

3. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dall'art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e, altresì, quanto previsto dall'art. 1454 del C.C., cosicché il Comune dovrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

4. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

Art. 29 Divieto di cessione del contratto

1. L'appaltatore non può cedere né in tutto né in parte i servizi assunti a pena di nullità del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 : sono ad esclusivo suo carico, in tal caso, tutte le spese e i danni derivanti al Comune.

Art. 30 Osservanza di leggi, decreti e ordinanze

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire

emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno

riferimento in particolare:

- al D.Lgs. 152/2006
- al R.D. 23.05.1924, n. 827;
- alla L.R. 24.10.2002 n. 24. e s.m.i.
- al D.lgs. 50/2016;
- alla Legge 3/08/2007 n. 123;
- al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche;
- alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice Civile.

Art. 31 Sedi e recapiti

1. Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa/operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail.

Art. 32 Clausola compromissoria e foro competente

1. L'appaltatore si impegna a procedere regolarmente al versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro scaturenti dal contratto che verrà stipulato e sarà responsabile anche per gli eventuali omessi versamenti di tale imposta da parte dei propri subappaltatori che opereranno nell'appalto. Nel caso in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente scaturenti dal contratto di appalto che verrà stipulato non vengano versate, il committente rimarrà indenne da eventuali maggiori imposte, sanzioni ed interessi, accertati dall'Amministrazione finanziaria.

2. Ai sensi dell'art.209 (Arbitrato) comma 2 del d.lg.50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà alcuna clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 208 (Transazione) e 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) del D. Lgs. n. 50/2016, sono devolute esclusivamente al Tribunale civile di Tivoli (RM).

Art. 33 Rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente capitolato speciale di appalto e nel contratto, si rinvia al codice civile e alla legislazione speciale il cui rispetto è obbligatorio per le parti.

IL RUP

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Comune di Fonte Nuova

Città Metropolitana di Roma

Istruttore Direttivo Tecnico
Arch. Iunior Alessia Di Pilato

OO.PP. – AMBIENTE -PATRIMONIO
Arch. Fulvio E. Bernardo